



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ANCONA

PALAZZO DI GIUSTIZIA

Commissione Patrocinio a spese dello Stato

LINEE GUIDA PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI AMMISSIONE IN VIA PROVVISORIA AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

SETTORE CIVILE

- Le istanze di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato esaminate dal Consiglio dell'Ordine (con eventuale ammissione IN VIA PROVVISORIA), sono esclusivamente quelle relative alle cause civili e non quelle relative ai procedimenti penali, demandate ai sensi dell'art. 93 DPR n. 115/2002 al magistrato innanzi al quale pende il processo;

- Per la gestione delle pratiche di patrocinio a spese dello Stato, questo Ordine si avvale del portale appositamente predisposto ed accessibile, previo accreditamento, al seguente link <https://patrocinioan.servicematica.com/login.php>.

La domanda deve essere compilata in ogni sua parte nel portale medesimo.

Si rammenta che la domanda istanza rappresenta ad ogni effetto autocertificazione ai sensi dell'articolo 46 DPR n. 445/2000, pertanto il dichiarante assume la responsabilità di cui all'art. 76 DPR n. 445/2000, e prende atto delle sanzioni penali previste dal D.lgs. n. 113/2002.

In considerazione di quanto sopra, è sempre indispensabile la produzione del documento di identità dell'istante.

Per agevolare la celerità di esame delle istanze, si chiede di non fare riferimento ad altra modulistica che eventualmente potrà sommarsi a quella presente nel portale, ma non essere sostitutiva.

Sarà importante allegare tutta la documentazione richiesta relativa al reddito ed alle condizioni economico – patrimoniali dell'istante e dei familiari conviventi

- Nella richiesta di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato occorre necessariamente indicare:

1. Generalità del richiedente e del nucleo familiare e/o conviventi (specificando il codice fiscale ed il reddito di ciascuno).

E' indispensabile indicare l'indirizzo di residenza o domicilio dell'istante;

AUTOCERTIFICAZIONE REDDITI

2. L'attestazione della sussistenza delle condizioni di reddito di cui all'art. 76 del DPR 115/02, deve essere fatta con espressa quantificazione del reddito, risultante dall'ultima dichiarazione oltre al reddito percepito nell'anno precedente a quello di deposito della istanza.

2.1. Autocertificazione con espressa quantificazione del reddito del nucleo familiare e/o dei conviventi, solo nel caso in cui l'interessato conviva con il coniuge o altro convivente o con altri familiari, in quanto il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante;

(Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi).

Si ricorda che, nell'indicazione del reddito, si deve tenere conto anche delle indennità, delle elargizioni e degli aiuti economici di qualunque natura.

N.B. L'elevazione di € 1.032,91 del limite di reddito previsto dall'art. 76 DPR 115/02 per ogni familiare convivente di cui all'art. 92 DPR 115/02 non si applica nel settore civile.

2.2. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea dovranno necessariamente compilare la parte relativa ai redditi prodotti all'estero (non sarà sufficiente la mera non compilazione, in caso di mancanza di redditi e/o beni, specificare che non vi sono redditi / beni). Anche tale compilazione ha valore di autocertificazione.

Ferme restando le eccezioni di legge (art. 8 DPR n. 21/2015 per i richiedenti protezione internazionale per i quali sarà necessaria la dichiarazione sostitutiva di certificazione) la autocertificazione ai sensi dell'art.79 co. 2° DPR 115/2002 deve essere corredata da certificazione dell'Autorità consolare competente, *“che attesta la veridicità di quanto in essa indicato”*. La domanda potrà essere esaminata anche previa documentazione della sola richiesta alla autorità consolare da inviarsi tramite lettera raccomandata o pec. (nella richiesta è opportuno richiedere risposta al consolato entro 30 gg. dal ricevimento della raccomandata, specificando che in assenza di risposta nel termine indicato, si potrà ritenere che la risposta sia quella negativa, cioè non esistono redditi all'estero per il richiedente). La risposta del Consolato dovrà essere prodotta davanti al Giudice competente per il merito della causa il quale assumerà ogni conseguente determinazione in ordine alla ammissione in via definitiva al patrocinio a spese dello Stato.

- Qualora il cittadino di Stato non appartenenti all'Unione Europea sia impossibilitato, per motivi oggettivi, a procurarsi la certificazione sopra indicata, questa deve essere sostituita, a pena di inammissibilità, da una dichiarazione sostitutiva di certificazione (ex art. 94 DPR 115/02) da parte dell'interessato, nella quale dichiara l'eventuale reddito prodotto all'estero (o l'assenza di reddito) nonché la proprietà di beni immobili / mobili registrati all'estero, specificando le ragioni per le quali è impossibilitato a procurarsi la suddetta certificazione consolare. La oggettività delle motivazioni addotte verrà valutata di volta in volta dalla Commissione Gratuito Patrocinio.

3. IMPEGNO a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, entro 30 giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell'istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione;

4. RELAZIONE (ex art. 122 DPR 115/02) - Ai sensi dell'art. 74 DPR n. 115/2002 l'Ordine è chiamato a valutare la *“non manifesta infondatezza”* delle ragioni addotte / da addurre nel giudizio. A norma dell'art. 122 DPR 115/2002 l'istanza deve contenere, a pena di inammissibilità, le enunciazioni in fatto ed in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere in giudizio, con la specifica indicazione delle prove di cui si intende chiedere l'ammissione. A tal fine può essere fatta una esposizione delle ragioni direttamente nella istanza, può essere prodotta una relazione illustrativa separata o può essere prodotto direttamente l'atto predisposto per il giudizio (ricorso / atto di citazione / comparsa) che contenga gli elementi di cui sopra;

E' importante produrre eventuale provvedimento / atto presupposto alla introduzione del Giudizio per il quale viene formulata istanza di ammissione al PSS (ad es. provvedimento impugnato, ricorso avversario in caso di costituzione, titolo esecutivo in caso di procedura di recupero ecc...);

(Per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati di cui agli articoli 416-bis del codice penale, 291-quater del testo unico DPR 43/1973, 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, e 74, comma 1, del testo unico di cui al DPR 309/1990, nonché per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, ai soli fini del DPR 115/2002, il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti e, pertanto, non possono essere ammessi al Gratuito Patrocinio a spese dello Stato);

5. SOTTOSCRIZIONE ed AUTENTICA: Salva la ipotesi di istante munito di firma digitale, la domanda dovrà essere stampata e sottoscritta a penna dall'interessato ed autenticata a penna dall'avvocato, il quale poi sottoscriverà anche digitalmente il file. L'istanza dovrà infine essere caricata nel portale, seguendo le istruzioni fornite dallo stesso (la domanda cartacea con le firme in originale dovrà essere conservata dal legale del richiedente ed esibita in caso di eventuale necessità);

- NELLE SEPARAZIONI E NEI DIVORZI ogni coniuge - sia che si tratti di separazione consensuale o giudiziale o divorzio congiunto o contenzioso - deve presentare separatamente la

propria istanza di ammissione al patrocinio a spese dello stato (anche nel caso in cui il legale sia il medesimo, per separazione consensuale o divorzio congiunto);

- Le persone in STATO DI DISOCCUPAZIONE dovranno autocertificare di trovarsi in tale stato specificandone la data di inizio e che la disoccupazione sussiste ancora al momento della domanda.

- La ammissione al patrocinio a spese dello Stato NON è prevista per attività stragiudiziale o per attività per la quale non è prevista l'assistenza di un legale (ed es. costituzione nei giudizi di sfratto per richiedere il solo termine di grazia);

- RICHIESTE DI INTEGRAZIONE DELL'ISTANZA: se ritenuto necessario, la Commissione, richiederà eventuali integrazioni della documentazione prodotta. Si invitano i Colleghi a precedere alla suddetta integrazione nel termine di giorni 20 dalla richiesta, avvertendo che in difetto la domanda dovrà essere dichiarata inammissibile.

- Fatta eccezione per gli iscritti all'Ordine di Ancona (per il quale abbiamo possibilità di verifica diretta) l'avvocato della parte richiedente dovrà depositare certificazione dell'Ordine di appartenenza attestante la iscrizione nelle liste degli avvocati abilitati al patrocinio a Spese dello Stato, nello specifico settore oggetto della domanda di merito;

Si prega infine di denominare i file con breve descrizione del contenuto e di verificare che tutti i documenti prodotti siano chiaramente leggibili e consultabili.

Una corretta verifica preliminare all'invio rispetto a quanto sopra riepilogato, potrà consentire una gestione più agevole e tempestiva delle istanze.

Nota: Qualora le autocertificazioni siano rese al di fuori della istanza predisposta dal portale, la forma del documento è libera ma dovrà essere sempre indicata la dicitura "*il sottoscritto _____ consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000, DICHIARA*" o formula analoga contenente un richiamo alle conseguenze penali in caso di dichiarazione mendace.